

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI LAUREA?

Un Comune mediante proprio statuto ha istituito la figura del vice-segretario comunale.

Vi si prevede che essa debba assumere i requisiti dell'inquadramento apicale e dell'anzianità decennale in settore affine all'incarico attribuito. Non è previsto invece come requisito il possesso del titolo di studio del diploma di laurea, necessario invece per l'accesso alla qualifica di dirigente ed a quella di segretario comunale.

Si chiede pertanto se tale previsione sia conforme a legge, tenendo pure conto che la nomina del predetto vice segretario sarebbe avvenuta prima della vigenza della legge 15 maggio 1997 n.127 e del DPR n.465/1997.

SOLUZIONE

1. La normativa

Per quanto attiene la figura del vice segretario comunale, il testo unico legge comunale e provinciale del 1934 n. 383 all'art. 222 regolava espressamente la nomina e le attribuzioni di tale figura, ponendo come requisito di per l'attribuzione delle funzioni il "diploma di abilitazione" alle funzioni di segretario comunale. Sussisteva inoltre un espresso divieto per il conferimento delle funzioni a personale impiegatizio del comune. Naturalmente la figura del vice-segretario comunale doveva presentare i medesimi requisiti di scolarità del segretario comunale.

Nonostante i dettagliati requisiti richiesti dalla legge, quella del vice-segretario comunale era una figura straordinaria nell'ambito dell'amministrazione, cui il ministro dell'interno, o in caso d'urgenza il prefetto potevano conferire la supplenza del segretario.

La disciplina della materia trovava ulteriori modifiche nella legge 27 giugno 1942 n. 851 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali

Va in primo luogo esaminata la normativa applicabile per precisarne meglio la portata.

L'articolo 98 Testo Unico - che ha fatto seguito alla legge n. 127/1997 - stabilisce la necessità del requisito della laurea (giurisprudenza - economia - scienze politiche) per l'accesso all'istituendo albo dei segretari comunali e provinciali.

In sede di prima attuazione della norma, il DPR 4.12.1997 n. 465 - regolamento di attuazione alla legge n. 127/97 - consente l'accesso all'albo dei segretari pure ai vice segretari in possesso del predetto titolo di studio.

2. Limiti e portata della disciplina

Detta normativa peraltro a carattere transitorio non istituisce collegamento alcuno od affinità tra le due qualifiche professionali.

Dopo la legge n. 127/1997, il segretario comunale costituisce una figura professionale sganciata dalle competenze professionali proprie della dirigenza ed inserita in un quadro professionale atipico.

D'altro canto, quella di vice-segretario rimane invece una figura organica agli enti cui è attribuita una funzione di natura vicaria e di supplenza che in nessun modo coincide neppure in termini minori con quella del segretario comunale.

Le precisazioni appena effettuate portano a ritenere superfluo ogni accostamento tra la figura del vice segretario non solo con quella del segretario comunale, ma pure con quelle dirigenziali per le quali in forza dell'art. 27 D.Lgs. n. 165/2001, l'ente non statale sarebbe pur sempre tenuto a richiedere il requisito di accesso della laurea.

L'attribuzione di incarichi di elevata responsabilità nell'ambito dell'ente locale non sempre corrisponde al ricorrere della figura dirigenziale. Ne è esempio paradigmatico la previsione di cui alla legge n. 267/2000 per l'attribuzione di funzioni dirigenziali nei comuni privi di dirigenza e la

legge n. 145/2002 che espressamente prevede la delega di funzioni dirigenziali ai soggetti con inquadramento apicale.

3. La disciplina applicabile

Va pertanto individuata la normativa titolata a disciplinare la disciplina della figura del vice-segretario comunale e provinciale.

Essa, come previsto dall'art. 97, comma 5°, D.Lgs. 18.08.2000 (testo unico sugli enti locali) è data dal regolamento dell'ente sull'ordinamento degli uffici, stante l'assenza di principi di legge che impongano il requisito della laurea per la nomina del vice segretario comunale, esso ben può prevedere l'accesso a detta qualifica per il personale per cui possa sostenersi la presenza di idonei requisiti professionali e l'assenza di figure di maggiore idoneità.

Va tenuto presente che il nuovo ordinamento degli enti locali ha ampliato notevolmente lo spazio regolamentare delle province e dei comuni.

Il termine *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto”* contenuto all'art. 7 del testo unico sugli enti locali, nel riferirsi ai principi, anziché alle norme, lascia supporre un certo margine di diversità.

La recente modifica del titolo quinto della costituzione valorizza ulteriormente i poteri di organizzazione degli enti locali.

Ne deriva che un conflitto normativo tra legge e regolamento deve essere quanto mai netto e preciso per comportare l'illegittimità di quest'ultimo.

Deve inoltre tenersi presente che in base alla legge 03.08.1999 n. 265 art. 13, l'autonomia regolamentare deve svolgersi in armonia con le previsioni della contrattazione collettiva. Essa pertanto ben può porre alla base dell'incarico conferito al dipendente la sua collocazione apicale nell'ambito della disciplina contrattuale collettiva senza richiedere ulteriori requisiti.

4. La successione di norme

L'esame sin qui svolto, porta a ritenere assorbita in qualche modo la questione concernente l'avvenuta nomina anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 465/1997.

Si ritiene comunque che le condizioni di legittimità dell'atto di nomina da Voi citato vadano riscontrate alla luce della situazione di fatto e diritto esistente al momento della sua emanazione, trattandosi di provvedimento che per sua natura pare non assumere effetti predeterminati nel tempo.

IN CONCLUSIONE

Si ritiene che la previsione contenuta nello statuto (con il D.Lgs. n. 127/1997 essa dovrebbe essere prevista invece nel regolamento) che disciplina la nomina del vice-segretario sia del tutto legittima, in quanto i casi in cui per l'accesso ad una funzione amministrativa, è previsto il titolo di studio sono tassativamente previsti e non possono pertanto essere dedotti in via analogica.

I principi generali in tema di pubblico impiego-organizzazione dati dalla legge n. 165/2001 con gli articoli 4, 5, 6, 7 e 7 bis consigliano in ogni caso un'attenta verifica che non esistano a condizioni di parità ulteriori risorse umane con pari qualifica, esperienza e titolo di studio superiore.

In ogni caso la nomina del vice-segretario intesa come atto a sé stante rimane regolata dalla normativa all'epoca vigente.

Doverosamente, si fa presente che in tema di requisiti soggettivi ed in particolare in riferimento al titolo di studio per la nomina a vice-segretario, esistono orientamenti di prassi e giurisprudenza diffusi.

Il TAR della Lombardia con sentenza 19.02.1996 riferita all'art. 52, comma 4°, legge 08.06.1990 n.142 definiva quella di vice-segretario una funzione vicaria che ben poteva essere integralmente disciplinata dallo statuto comunale.

Il TAR del Lazio con pronuncia del 19.02.1997 n. 338, pur dando atto che non sussiste identità di stato giuridico tra il segretario comunale ed il vice-segretario, riteneva comunque che l'analogia di professionalità richiedesse il possesso del diploma di laurea. Va in proposito notato che la sentenza si richiama agli articoli 70 e 52 DPR 13.05.1987 n. 268 che presupponevano un diverso rapporto tra le due carriere comportante la necessità di una sostanziale continuità.

Va altresì accennato che il consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali in data 29 novembre 2000 autorizzava la sezione regionale del Piemonte ad impugnare uno degli statuti comunali che prevedevano la figura del vice-segretario priva dei requisiti di legge della laurea in giurisprudenza od economia e commercio.

Ad oggi non è dato di conoscere l'esito dell'iniziativa.

Avv. Fabio PETRACCI